

# La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione  
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492  
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

**ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA**

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.  
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 1 - 20 Ottobre 1970

## I Sindacati della CISNAL - SCUOLA garanzia di tutela per gli insegnanti

### Amarezza e risoluzione

L'anno scolastico è appena incominciato e alla Scuola, ancora una volta, sono imposte brutalmente innumerevoli carenze e disfunzioni: edifici fatiscenti, insufficienza di aule, lavori di manutenzione iniziati proprio il due ottobre, doppi e tripli turni, lezioni all'aperto e conseguenti blocchi stradali, mancanza di professori, penuria dei testi scolastici. Ci fermiamo qui, pur sapendo di porre un grosso limite alla elencazione dei tanti mali che affliggono la Scuola.

Indubbiamente, quelli richiamati sono gli aspetti più evidenti, bastanti da soli a mettere sotto accusa di imprevidenza e di incapacità tutta una classe politica. Ma come! Il portato dei tempi impone una dilatazione degli studi; il « boom » della Scuola è prevedibilissimo e non si provvede ad apprestare e a rinnovare strutture e infrastrutture; non si pensa a creare un nuovo tipo di Scuola capace di rispondere alla sempre più pressante richiesta culturale delle nuove generazioni.

Troppo tempo è stato perduto e i fenomeni connaturali ad una forte espansione da patologici sono stati fatti diventare fisiologici e perciò stesso cronici.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è che nulla si fa di serio per il problema Scuola. Oh! Possiamo anche dare atto di un certo dinamismo, della promozione di tavole rotonde e di inchieste conoscitive, di sforzi tesi al cointeressamento dei problemi, di manifestazione di buoni propositi. I fatti, però, sono altri e si riassumono tutti in una sola amara constatazione: nel nostro Paese manca la volontà politica di affrontare adeguatamente e con l'incisività necessaria il problema Scuola.

E cosa altro vuol significare il programma del nuovo governo se non questo? L'on. Colombo, trattando il tema « Scuola », ha riconfermato l'impegno del governo Rumor circa la riforma dell'istruzione secondaria superiore; ha annunciato, per la legge universitaria, « uno scorrimento delle scadenze originariamente previste » dovendosi « coordinare il suo maggior costo con le reali nostre possibilità »; ha detto che il diritto allo studio sarà realizzato gradualmente, nell'ambito del nuovo piano quinquennale.

Questo l'impegno del governo per la Scuola.

Ben diversi impegni, però, il governo ha assunto per altri problemi, quali, ad esempio, la sanità e la casa. Problemi di grande momento, indubbiamente. Ma è proprio necessario che lo Stato si trasformi in imprenditore edile invece di garantire all'individuo la possibilità di farsi la « propria » casa, assicurando, a tal fine, stipendi adeguati, impedendo speculazioni edilizie?

Questo è lo Stato che si vuole. E si vuole così dall'attuale classe dirigente che va dagli uomini di governo ai partiti che li esprimono, ai Sindacati che li sorreggono. E' la politica delle « cose » che vengono considerate come elementi determinanti dei mutamenti sociali.

Noi rifiutiamo questa politica e reclamiamo una politica delle « idee » anche perché sappiamo che in questa politica il problema Scuola ha una sua naturale centralità.

Siamo intimamente e pienamente convinti che questa sia la strada giusta. I Sindacati della CISNAL-SCUOLA la percorreranno risolutamente e con fermezza, certi di garantire la tutela degli insegnanti di ogni ordine e grado e di dare alla Scuola un volto nuovo per costruire una Società nuova.

e. m.

DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

### Sollecitato al Presidente della Camera l'iter del d.d.l. sullo stato giuridico

Il disegno di legge concernente delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante è stato finalmente presentato al Parlamento.

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto scorso, il 29 settembre è stato trasmesso dall'on. Misasi alla presidenza della Camera dei Deputati.

Come si ricorderà, il Governo si era impegnato a presentare il provvedimento entro il 10 luglio scorso. Le note vicende politiche (sciopero generale — poi rientrato —, caduta del governo Rumor) hanno fatto sì che tale impegno non fosse mantenuto.

Nel numero 13 del nostro giornale abbiamo documentato e denunciato le responsabilità sia del Governo (che aveva avuto tutto il tempo per onorare il proprio impegno) sia della « triplice » (che si era resa garante — sin dal 18 giugno — della « buona volontà politica » del governo a risolvere i problemi della Scuola: primo, fra tutti, quello dello stato giuridico) sulla mancata presentazione del provvedimento.

E' stata l'ultima turlupina-

tura del « giugno caldo » della Scuola ai danni degli Insegnanti.

Ora il provvedimento è stato presentato e gli Insegnanti intendono che venga esaminato al più presto. I Sindacati della CISNAL-SCUOLA, sicuri interpreti di questa esigenza, hanno inviato al Presidente della Camera, on. Pertini, una lettera nella quale si richiama l'impegno del Parlamento ad « esaminare, appena pervenute e nel più breve tempo possibile, il disegno di legge delega sullo stato giuridico ». E' appena il caso di ricordare che, proprio sulla base di tale impegno, assunto il 25 giugno i Sindacati della CISNAL-SCUOLA revocarono lo sciopero per il blocco degli scrutini e degli esami.

Ed ecco il testo della lettera inviata dal SISME e dal SINAIE all'on. Pertini.

« On. Presidente, come Le è noto, lo sciopero degli Insegnanti del giugno scorso cessò — su decisione dei nostri Sindacati SISME e SINAIE — a seguito impegno ed invito della 8ª Commissione Permanente della Camera dei Deputati.

L'ordine del giorno approvato dalla Commissione il 25 giugno 1970 (giorno di revoca dello sciopero) conteneva, fra l'altro, due impegni:

a) discutere, fin dai prossimi giorni, i criteri informa-

tori del nuovo stato giuridico del personale direttivo e docente delle Scuole di ogni ordine e grado;

b) esaminare, appena pervenuto e nel più breve tempo possibile, il disegno di legge delega sullo stato giuridico medesimo.

Le note vicende politiche hanno fatto sì che il disegno di legge non fosse presentato entro il termine promesso del 10 luglio successivo. Tale adempimento è stato espletato solo in questi ultimi giorni.

Stante il tempo trascorso — ancora una volta invano, per problemi che attendono di essere risolti dal 1955 — gli scriventi Sindacati (Sindacato Italiano Scuola Media, Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari) pregano la S.V. Ill.ma di considerare la opportunità di riprendere — e con la massima urgenza — l'iter interrotto per portare a termine, nel più breve tempo possibile, l'impegno della 8ª Commissione Permanente.

Tutto ciò diciamo anche in considerazione del fatto che i Sindacati della CISNAL-SCUOLA nel deliberare, nel giugno scorso, la cessazione dello sciopero su invito della stessa Commissione Permanente, si riservano « piena libertà all'inizio del nuovo anno scolastico, qualora i problemi di fondo non trovasse soluzione da lungo tempo inutilmente attesa ».

### LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

- SINISMA - Sindacato Nazionale Insegnanti Scuole Materne
- SINAIE - Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari
- SISEIE - Sindacato Insegnanti Scuole Elementari Italiane all'Estero
- SISME - Sindacato Insegnanti Scuole Medie
- SISMEIE - Sindacato Insegnanti Scuole Medie Italiane all'Estero
- SINAIU - Sindacato Nazionale Insegnanti Universitari
- SNISNS - Sindacato Nazionale Insegnanti Scuole non Statali

## IN UNA RIUNIONE CON IL CAPO DI GABINETTO

## Illustrati dal SISME i problemi della categoria

Il 14 ottobre, in seguito a richiesta del SISME-CISNAL, il Capo di Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione dott. Ugo Nutta ha ricevuto — in veste del Ministro — i componenti della Segreteria Nazionale prof. Paride De Bella, prof. Remo Roncati, prof.ssa Maria Vittoria Albini Andreini.

Nel corso del colloquio è stata richiamata l'attenzione del Capo di Gabinetto sui vari problemi che attualmente interessano la categoria.

Prima di entrare nel merito dei problemi particolari, il prof. De Bella ha voluto richiamare l'attenzione del dott. Nutta su quanto la CISNAL-Scuola ha già comunicato al Ministro sul problema della riforma della scuola secondaria superiore. Tralasciando gli aspetti particolari, il prof. De Bella ha posto l'accento sulla netta opposizione del SISME-CISNAL al principio della unicità dell'intero quinquennio e sulla favorevole disposizione di considerare invece tale unicità limitatamente al primo biennio. Il che, ovviamente, nel quadro di una visione organica dell'intero problema.

Per quanto attiene ai corsi abilitanti, sono state espresse dal prof. De Bella le preoccupazioni e le tesi che si trovano chiarite in altra parte di questo giornale.

Sulle materie "sacrificate", la prof.ssa Maria Vittoria Albini Andreini ha sottolineato non solo il disagio della categoria per quanto si sta predisponendo in proposito, ma anche il danno che si apporta alla Scuola non tenendo nel debito conto la utilità tecnico-professionale dell'apprendimento di tali materie (in altra parte del giornale è ampiamente trattato, dalla stessa prof.ssa Albini Andreini, quanto ha formato oggetto del colloquio). Il Capo di Gabinetto si è dichiarato particolarmente interessato alle tesi prospettate.

Il prof. Remo Roncati ha infine richiamato l'attenzione del Capo di Gabinetto sui ritardi burocratici che ostacolano la sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici nel ruolo B. Infatti, la maggior parte degli Insegnanti di applicazioni tecniche non ha ancora ottenuto la equiparazione agli Insegnanti diplomati del ruolo della scuola media dal 1-10-1968 in base alla legge 28-3-1968 perché i decreti relativi al passaggio nel nuovo ruolo non sono stati affrontati.

A conclusione del colloquio, il dott. Nutta ha promesso che il Ministro della Pubblica Istruzione riceverà i componenti della Segreteria Nazionale del SISME-CISNAL entro il corrente mese di ottobre.

## PER IL RIASSETTO DEGLI STIPENDI E DELLE CARRIERE DEGLI STATALI

# Nuova proroga al governo

Gli aumenti decorreranno dall'1 luglio scorso — Entro il 30 giugno 1972 il riordinamento della Pubblica Amministrazione

Il 22 settembre la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge per la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968 n. 249, recante delega al governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

L'onere di spesa previsto dalla legge è di 195 miliardi e 600 milioni per il 1971, di 105 miliardi e 700 milioni per il 1972, 13 miliardi e 500 milioni per il 1973 e 8 miliardi e 400 milioni per il 1974.

Il riordinamento della pubblica amministrazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 1972; il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, pur scagionato nel tempo, avrà decorrenza a partire dall'1 luglio scorso.

Alla ripresa della discussione del provvedimento (come si ricorderà l'assemblea di Montecitorio aveva interrotto l'esame, nonostante la ferma opposizione dei parlamentari della CISNAL — segnatamente degli onn. Roberti e Pazzaglia — prima delle vacanze estive dopo avere approvato i primi dieci articoli) si è giunti soprattutto per la decisa

azione svolta dalla CISNAL a livello parlamentare (richiesta di iscrizione del disegno di legge al primo punto dell'ordine del giorno del 21 settembre) e a livello ministeriale (solleciti al ministro per la riforma intesi ad ottenere il rispetto degli impegni assunti nei confronti dei pubblici dipendenti).

Prima dei lavori in aula si era riunita una commissione di nove deputati (per la CISNAL sono intervenuti prima l'on. Roberti, poi l'on. Pazzaglia) per discutere in via preventiva i numerosi emendamenti che erano stati presentati dai vari settori politici.

Nella discussione generale è intervenuto l'on. Pazzaglia, il quale ha illustrato, tra l'altro il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 17 del testo governativo:

"Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà norme per il trasferimento del personale alle regioni, in relazione al trasferimento alle regioni stesse delle funzioni amministrative e degli uffici periferici, nel rispetto del criterio di rettività di un trattamento economico e di carriera eguale a quello del personale dipendente dallo Stato".

Nella giornata del 21, allorché la discussione volgeva al termine si è registrato un colpo di scena: il governo è stato infatti messo in minoranza da un gruppo di democristiani con in testa Andreotti, spalleggiati dai comunisti.

Si era accesa una vivace discussione su una proposta di modifica presentata dai dc Galloni e Cossiga tendente a disciplinare il trattamento economico e lo stesso stato giuridico degli operai e degli impiegati statali attraverso il regolamento di attuazione al fine di poter meglio attuare gli accordi intervenuti a suo tempo tra governo e sindacati.

I comunisti si sono dichiarati favorevoli, muovendo eccezione però per lo stato giuridico. Contro la proposta dei due parlamentari democristiani si sono espressi i parlamentari del MSI, i liberali ed i repubblicani. Il governo, che in un primo momento si era dichiarato favorevole alla proposta Galloni-Cossiga successivamente, sentite le perplessità di una parte dell'Assemblea, ha rettificato la propria posizione pronunciandosi contro.

L'on. Andreotti allora ha proposto con un proprio emendamento che lo stato giuridico non venisse disciplinato con regolamento ma con legge. La proposta del capo gruppo democristiano è passata con il voto di una parte del gruppo dc, dei comunisti e dei socialisti. E' rimasto così stabilito che attraverso il regolamento saranno disciplinate soltanto le mansioni e il trattamento economico degli impiegati e operai dello Stato.

Su tale questione è intervenuto l'on. Pazzaglia, il quale ha rilevato che dalla discussione del disegno di legge in esame nelle sue due fasi — prima e dopo la crisi — sono emerse nella maggioranza del Go-

verno fratture di non poco conto, ora confermate da questa discussione. Con l'articolo aggiuntivo Galloni-Cossiga si vuole affrontare surrettiziamente un problema di vasta portata, — prospettando una soluzione che, se pure non costituisce una delega, in bianco, pone in essere tuttavia una spoliazione delle prerogative del Parlamento — costituzionalmente garantite — in materia di pubblico impiego.

Se ciò può essere comprensibile per la maggioranza, che tende a rafforzare così i poteri del Governo non lo è per i gruppi di opposizione. Pazzaglia ha ribadito quindi il voto contrario all'articolo aggiuntivo in esame, con il quale si è praticamente iniziato un processo di trasferimento al Governo di poteri esclusivamente spettanti al Parlamento.

### Il Consiglio Superiore della P.I. contrario alla «unicità» delle medie superiori

Nei giorni scorsi il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sulla riforma della scuola secondaria.

I lavori — durati due giorni — si sono conclusi con l'approvazione di un documento i cui punti salienti riguardano: 1) abolizione della sessione autunnale; il Consiglio si è espresso favorevolmente mentre ha espresso riserve sui corsi di recupero all'inizio dell'anno scolastico; 2) anticipo della apertura dell'anno scolastico; parere favorevole. Le lezioni potrebbero iniziare il 15 settembre e l'anno scolastico potrebbe essere diviso in due quadrimestri; 3) ciclicità dei corsi di studio; è stato accolto il principio del ciclo unico per la scuola media. Secondo il Consiglio Superiore tuttavia il ciclo presuppone lo smistamento, dopo il primo quadrimestre, in gruppi di aggiornamento; 4) unicità del primo biennio (cioè prime due classi delle medie superiori); parere contrario del Consiglio Superiore. Occorre conoscere prima le finalità e la collocazione del biennio nel quadro organico della riforma; 5) esami di maturità: come è noto fino ad oggi le prove hanno avuto carattere di provvisorietà, nel senso che erano ancora sperimentali. Il Consiglio ha accolto la proposta di confermare definitivamente i criteri stabiliti dalla legge vigente; 6) programmi scolastici: il Consiglio ha espresso parere perché i consigli di classe stabiliscano piani di studio liberi; 7) sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni: è stato accolto il criterio proposto dal Ministro secondo il quale lo studente non dovrebbe essere più allontanato dalla scuola per tutto l'anno e dovrebbe essere eliminata l'esclusione dalle scuole di tutto il Paese.

## SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

## Approvato dal Senato il disegno di legge n. 1033

Il 30 settembre scorso la Commissione Affari Esteri del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge concernente "Iniziativa scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari", più noto con il numero 1033.

Tale provvedimento, che dovrà essere sottoposto all'esame della Camera dei Deputati, è destinato ad incidere profondamente su tutta la attività scolastica e di formazione professionale svolta all'estero.

Il disegno di legge, infatti, prevede, fra l'altro, il riconoscimento in Italia a tutti gli effetti di legge dei titoli di studio finali, nonché degli attestati di qualifica professionale conseguiti da cittadini italiani durante la loro residenza fuori dai confini.

Altri punti di particolare importanza sono quelli che consentono al Ministero degli Affari Esteri di attuare anche direttamente le iniziative scolastiche, di assistenza e

di formazione professionale e di dare uno stabile assetto alle iniziative stesse dettando, insieme con il Ministero della Pubblica Istruzione o del Lavoro e Previdenza Sociale, programmi d'insegnamento e norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei relativi attestati.

Una parte del disegno di legge riguarda infine il personale insegnante non di ruolo il quale potrà essere assunto dal Ministero degli Affari Esteri ed otterrà, ai fini dei concorsi a cattedre e del conferimento degli incarichi e supplenze, uno speciale riconoscimento pari al doppio dell'analogo servizio prestato in Italia.

### Riunione alla Farnesina per gli italiani in Svizzera

Nei giorni 23 e 24 settembre si è riunito a Roma, presso la sede del Ministero per gli Affari Esteri, il Comitato Consultivo Sindacale istituito dall'on. Moro, nella veste

di responsabile di detto Dicastero, con decreto del 23 dicembre 1968.

Il Comitato è composto dai rappresentanti delle quattro Confederazioni dei lavoratori (CISNAL, CGIL, CISL e UIL) ed ha il compito di collaborare con il governo per l'esame dei problemi riguardanti i lavoratori italiani che prestano la propria attività professionale all'estero.

Alle due riunioni hanno partecipato anche alcuni funzionari della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali. La riunione del 23 è stata presieduta dal Sottosegretario on. Bemporad; quella del 24 dall'Ambasciatore Pinna Carboni.

Per i Sindacati erano presenti: Martucci (CISNAL), Vercellino (CGIL), Kirschen (UIL), Cavazzuti (CISL).

Il Comitato ha preso in esame, punto per punto, i problemi che sono indicati nell'ordine del giorno della Commissione Mista, con riferimento ai provvedimenti restrittivi adottati dal governo svizzero nel marzo e nel giugno dell'anno corrente.

Sulla base di informazioni direttamente acquisite e di studi eseguiti sui vari problemi considerati, i rappresentanti delle organizzazioni Sindacali hanno formulato proposte concrete per una più efficace tutela dei nostri connazionali.

Martucci si è scffermato particolarmente sugli impegni internazionali che obbligano la Svizzera a rispettare anche nella legislazione interna, i diritti fondamentali della persona umana senza alcuna discriminazione fatta in base alla nazionalità ed ha sottolineato l'importanza dei temi (che saranno discussi nei prossimi giorni) relativi ai problemi della Scuola. Essi sono:

1) assistenza scolastica. Esame dei problemi miranti ad una più adeguata assistenza alla luce delle esigenze della collettività italiana ed al fine anche di una migliore integrazione degli italiani nella società svizzera;

2) formazione professionale. Determinazione dei principi ai quali i due paesi intendono attenersi nello svolgere al riguardo un'azione di riconoscimento comune interesse;

3) opportunità di una migliore collaborazione per quanto riguarda lo scambio di notizie e dati statistici; essa si rivelerebbe particolarmente utile specie per quanto riguarda la frequenza dei bambini italiani alle scuole d'obbligo, corsi e classi di inserimento.

### LA RISPOSTA DEL GOVERNO ALLA INTERROGAZIONE DEL SISEIE PER GLI INSEGNANTI NON DI RUOLO

Il sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri on. Bemporad ha risposto alla interrogazione presentata per interessamento del SISEIE-CISNAL al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione dal Segretario Generale della CISNAL on. Gianni Roberti e dagli onn. Pazzaglia, De Marzio, Menicacci a seguito del mancato pagamento dello stipendio del mese di giugno a numerosi insegnanti non di ruolo che prestano la loro opera nei corsi per i figli dei lavoratori italiani in Svizzera.

Nella citata interrogazione, tra l'altro si chiedeva "di conoscere quali provvedimenti, nella maniera più urgente, il governo intende adottare per ripristinare il pagamento anche al fine di restituire serenità ad una categoria altamente benemerita".

La risposta dell'on. Bemporad, è ampia e circostanziata; crediamo opportuno, anche ai fini di una precisa documentazione, pubblicarne il testo che è del seguente tenore: "Come ogni anno, anche per il 1970, il Ministero degli Affari Esteri ha tempestivamente predisposto i provvedimenti finanziari

occorrenti per la erogazione dei contributi previsti dalla legge, agli Enti gestori delle iniziative di assistenza scolastica che vengono attuate all'estero per i figli dei nostri emigrati.

Ciò considerando, naturalmente, che tra le spese di gestione sono da tenere nella dovuta evidenza quelle necessarie per gli stipendi agli insegnanti preposti agli appositi corsi di insegnamento.

Il fatto che i contributi accordati non abbiano raggiunto gli Enti destinatari, è da attribuire essenzialmente allo sciopero dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che ha determinato l'arresto ed il ritardo delle operazioni per il trasferimento materiale delle somme in godimento.

Il Ministero degli Affari Esteri, rendendosi conto della situazione di disagio che questo fatto avrebbe comportato per gli insegnanti, se n'è fatto interprete, anche per il futuro, presso il Portafoglio dello Stato, al quale competono gli adempimenti occorrenti per il trasferimento delle somme, ricevendo assicurazione che non sarebbe mancato ogni interessamento al riguardo".

## PER L'ESCLUSIONE DALL'INTERVISTA ALLA TV CON MISASI

## Vibrata protesta del Sindacato Scuola Media

Il 30 settembre u.s., nella rubrica televisiva "Cronache del lavoro e dell'Economia", è stata trasmessa una intervista del Ministro della Pubblica Istruzione, sui problemi della Scuola. Intervistatori presenti (ovviamente in quanto invitati) i Segretari Nazionali del SNSM e del SASMI e i segretari Nazionali della Scuola Media della CGIL, CISL e della UIL; assente (ovviamente in quanto non invitato) il Segretario Nazionale del SISME-CISNAL.

Contro questa discriminazione, il SISME ha elevato una vibrata protesta inviando una lettera all'on. Riccardo Misasi - Ministro Pubblica Istruzione, al dr. Enrico Bernabei - Direttore Generale della RAI-TV, al sen. Dosio - Presidente della Commissione di Vigilanza sui servizi

della Rai Televisione, al dr. Guido - Direttore della Rubrica "Cronache del Lavoro e dell'Economia".

Nella lettera, tra l'altro, è detto:

"Non sappiamo a chi far risalire la competenza della scelta degli intervistatori. Da chiunque tale scelta sia stata operata, è evidente, dai risultati, che si è trattato di una scelta "politica". Dei Sindacati Confederati si è infatti eliminato il solo SISME-CISNAL, proprio nell'occasione migliore che si presentava perché esso potesse far conoscere, attraverso la Televisione (massimo servizio di informazioni della opinione pubblica) e alla pari con gli altri Sinda-

(Continua a pag. 7)

## La nostra Scuola

«...non una Scuola di massa (nel solo significato di quantità), ma una Scuola per la massa (che oltre alla quantità tiene conto della qualità); non una Scuola uguale per tutti (che si risolve in uno sterile e velleitario egualitarismo); ma, nella Scuola, uguaglianza di possibilità per tutti (unico mezzo di giustizia non mortificatrice); una Scuola, insomma, in cui ognuno trovi le condizioni ottimali per rivelare le proprie tendenze e i propri talenti, per poterli affinare ed educare in modo da collocarsi con sicurezza, libertà, dignità nell'ampio e multiforme consesso della vita».

Da "Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova". Documento inviato al Ministro della Pubblica Istruzione dai Sindacati della CISNAL-Scuola.

# La musica nella Scuola

## Lettera aperta al ministro Misasi

Molti avrebbero preferito che Ella, signor Ministro, addossandosi l'onere di una riforma della Scuola, in senso radicale e democratico, anziché incominciare dall'ordine secondario superiore, avesse incominciato intelligentemente dalla scuola materna ed elementare, vale a dire da quella scuola che assume il fanciullo nella sua fase più tenera, ne imposta la visione e i primi studi su principi sani e ben chiari, e lo conduce ordinatamente via via attraverso un iter progressivo verso traguardi delineati e precisi.

Soltanto così, ripetono i più degni pedagogisti, si possono conseguire risultati durevoli e penetranti. Imprendendo viceversa la riforma da una scuola per giovani già altrimenti instradati si rischia di statuire norme e programmi per i quali essi non sono stati precedentemente formati ed edotti né psicologicamente né didatticamente.

In effetti qualunque indirizzo Ella, signor Ministro, vada a stabilire per la scuola secondaria superiore (comprensivo-unitario o tripartito, più umanistico o più tecnicistico) impegnerà, volente o nolente, la preparazione nell'ordine precedente (il secondario di primo grado), e questo, a sua volta, vincolerà l'ordine primario. Altrimenti, quando Ella sarà riuscito a realizzare una qualsiasi riforma nell'ordine secondario superiore, si troverà ad aver provocato centomila inconvenienti di metodi e di



La musica nella scuola fattore essenziale per la formazione della personalità dell'individuo. Nella foto: un concerto di alunni delle scuole primarie giapponesi

programmi, si troverà a provocare fratture, discontinuità, conflitti, che l'obbligheranno a intraprendere immediatamente una seria riforma della scuola media dell'obbligo. Questa La impegnerà a riformare situazioni e metodi nella scuola primaria.

E ciò sempreché non intervengano nel frattempo crisi di governo che portino al Dicastero della Pubblica Istruzione uomini diversi con idee tutt'affatto difformi.

Ella comprende quali potrebbero essere le conseguenze sulla for-

mazione e sul domani delle generazioni.

Ma a noi il problema interessa anche e soprattutto ai fini dell'educazione musicale dei fanciulli e degli adolescenti, quale educazione concretamente formativa della sensibilità, della fantasia, del gusto dei cittadini futuri, come affermano e propugnano studiosi di tutto il mondo, e come aveva ben compreso il Suo predecessore on. Ferrari-Agradi.

Tanto è vero che con Suo decreto del 14 maggio 1969 aveva disposto la realizzazione dei primi quattro Corsi di aggiornamento per gli insegnanti elementari sulla educazione alla musica.

Questi corsi decadali attuati per le regioni veneta, toscano-umbra, pugliese e sicula sotto la guida di un insigne docente, artista e pedagogo il M. Prof. Alberto Ghislanzoni, in Padova, Firenze, Foggia, Palermo, hanno suscitato non solo il più vivo interesse, ma addirittura l'entusiasmo dei partecipanti, come risulta dagli ordini del giorno votati ed inviati con tutte le firme autografe al ministro Suo predecessore e alla Direzione generale della scuola elementare.

Quei corsi pertanto, come era prevedibile e come era stato assicurato, avrebbero dovuto proseguire estendendosi alle rimanenti nove regioni italiane. Viceversa ne è stato differito finora il prosieguo, non sappiamo per quali serie ragioni.

E' stato già detto e ribadito autorevolmente come l'educazione alla musica nel quadro di una generale riforma degli ordini scolastici e dei programmi debba permeare in maniera nuova e modernamente efficiente tutte le altre materie, costituendo una specie di tessuto connettivo generale. In una epoca in cui tutto tende a rendersi standardizzato e meccanicistico, una tale pedagogia potrà conseguire gli effetti più salutari.

Questo, signor Ministro, è il nostro pensiero e il nostro appello.

UN GRUPPO  
DI INSEGNANTI

## PROBLEMI DA AFFRONTARE

# La non licenziabilità per i maestri non di ruolo

Uno dei mali più gravi della Scuola, che si rivela soprattutto all'inizio di ogni anno, è la mancanza di insegnanti. Beninteso, non che gli insegnanti manchino, semplicemente non sono nelle scuole.

Questa situazione è originata dal fatto che la maggior parte degli insegnanti, soprattutto delle scuole secondarie, non sono di ruolo.

Vero è che, per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole secondarie, il problema, in parte, è stato risolto con il decreto legge del 19 giugno 1970 sulla non licenziabilità; esso invece è tuttora aperto per la scuola elementare. Infatti a giugno il governo non volle accogliere la ri-

chiesta di avviare a soluzione sotto il profilo della non licenziabilità il problema dei maestri non di ruolo avanzata dal SISME-CISNAL e sostenuta dal segretario generale della Confederazione, on. Roberti, nel corso dell'incontro del 18 giugno con l'on. Rumor e con l'on. Misasi.

E' un problema aperto, dicevamo, e va affrontato, perché, continuando questo stato di cose, esso si rivela sempre più esiziale per il normale funzionamento della Scuola e pregiudizievole per gli interessi del personale. Si pensi, infatti, alla tanto decantata continuità didattica e al fatto che "il rapporto d'impiego del maestro non di ruolo ha natura del tutto pre-

caria in quanto la sua durata, nella migliore delle ipotesi, è pari a quella di un anno scolastico, alla cui conclusione esso si rescinde" con relativa perdita di diritti acquisiti, quali l'assistenza malattia, la riduzione ferroviaria, i congedi e così via.

Orbene, noi diciamo che ciò non deve più avvenire. Certamente, ci rendiamo conto che si tratta di un problema grosso e difficile; ma questa ampiezza, questa difficoltà né possono scoraggiarci né possono farci deflettere.

Per esempio, perché non si assicura la non licenziabilità ai maestri non di ruolo dei corsi di scuola popolare, dei doposcuola (assegnati, naturalmente, in base a rigorose graduatorie) agli incaricati annuali, a quei maestri non di ruolo che esplicano la loro funzione nei corsi per i figli dei lavoratori italiani all'estero ove più necessaria e più preziosa si rivela la continuità operativa dell'insegnante?

Queste sono soltanto alcune indicazioni che, naturalmente, non escludono altre; a nostro giudizio possono ben servire, però, ad additare alcune solu-

zioni di un problema che deve essere risolto e con tutta urgenza.

EDELVAIS MOSCHINI

## PRESENTATA DALL'ON. ROBERTI ALLA CAMERA

# Una proposta di legge per la reversibilità delle pensioni

Come è noto, tutti i dipendenti di ruolo dello Stato sono soggetti alla ritenuta del 6 per cento sullo stipendio in godimento in conto pensione.

La norma istituzionale, ovviamente, non prevede alcuna distinzione contributiva tra il personale di sesso maschile e quello femminile, per cui è da ritenere che ad ugual onere debba corrispondere uguale beneficio per tutti gli interessati dei due sessi, senza distinzione o discriminazione di sorta.

La legge 15 febbraio 1958, n. 46, però, infrangendo tale principio, improntato a giustizia distributiva, prevede un diverso trattamento pensionistico di reversibilità per i coniugi.

Difatti l'articolo 11 della citata legge mentre attribuisce la pensione di reversibilità alla vedova del dipendente civile di ruolo e del pensionato, anche se la stessa gode di pensione diretta, limita invece la reversibilità al vedovo solo nel caso in cui il medesimo sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età.

Questo problema fu sollevato, come i nostri lettori ricorderanno, dal nostro Ulisse in una sua "Lettera al direttore". Ora il Segretario Generale della CISNAL, on. Gianni Roberti, ha presentato alla Camera dei Deputati la seguente proposta di legge:

Art. 1

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è così modificato:

Il coniuge superstite del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di

reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Il coniuge superstite ha, inoltre, diritto alla pensione di reversibilità del pensionato a condizione che il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione dal servizio e sia stato contratto dal pensionato dopo il compimento del 72° anno di età, abbia avuto la durata di almeno due anni; si prescinde da tale condizione quando dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

La pensione non spetta al coniuge superstite quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudizio, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto al superstite stesso un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità, che sarebbe spettata alla superstite con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Al coniuge superstite del dipendente civile, impiegato o salariato di ruolo, deceduto dopo 12 mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

La pensione e l'assegno alimentare di cui ai precedenti commi si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico, per l'esercizio in corso, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

M. A. R. C.

RICAMI CLASSICI

Roma

PRESENTATO FINALMENTE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

# Il testo del d.d.l. sullo stato giuridico

Pubblighiamo di seguito il testo del disegno di legge "concernente delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante". Il provvedimento che, come diciamo in altra parte del giornale, è stato finalmente presentato al Parlamento, per la precisione alla Camera dei Deputati, differisce notevolmente dal testo concordato con i Sindacati. Nel prossimo numero del nostro giornale apparirà un adeguato commento e pubblicheremo tutte le osservazioni che ci perverranno al fine di aprire un ampio dibattito anche in vista dell'esame del disegno di legge da parte del Parlamento: esame sollecitato al Presidente della Camera dal SISME e dal SINAI, sindacati di categoria della CISNAL-Scuola.

## TITOLO I

### Personale direttivo, ispettivo e docente

#### Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina dello stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei Conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte nell'Accademia nazionale di danza;

b) per il riordinamento degli organi collegiali di istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica.

Lo stato giuridico dovrà delineare una nuova figura di docente, di capo di istituto, di ispettore scolastico, di direttore didattico, il cui impegno professionale corrisponda alle esigenze di una scuola moderna adeguata allo sviluppo della società italiana. In tale stato giuridico la posizione del predetto personale verrà riconsiderata nei suoi vari aspetti anche economici, tenuto conto, per quanto possibile, delle modifiche conseguenti al riassetto generale di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 249 e successive modificazioni, dei rapporti interni ed esterni stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella misura in cui sarà previsto un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste dalla nuova struttura della scuola.

Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare alcune anomalie esistenti — quali i rapporti tra presidi di prima categoria, presidi di seconda categoria, professori di ruolo A, ed i diversi sviluppi di carriera dei professori diplomati dei vari gradi — e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti.

#### Art. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà inoltre:

1) garantire la effettiva libertà di insegnamento e di sperimentazione didattica, nel quadro dei principi garantiti dalla Costituzione e nel rispetto del diritto degli alunni al pieno sviluppo della loro personalità;

2) definire i doveri, i diritti e le attribuzioni connessi con la funzione direttiva, con la funzione ispettiva e con la funzione docente;

3) determinare gli obblighi di servizio, distinguendo fra essi, per il personale docente, quelli di insegnamento, con l'indicazione degli orari, nella prospettiva di realizzazione della scuola integrata,

aperta alle esigenze della società, impegnata a conseguire il pieno ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno in stretta collaborazione con la famiglia;

4) determinare le forme e le modalità di reclutamento degli insegnanti, che dovrà avvenire di regola mediante concorsi per esami o per titoli ed esami, salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione, con riferimento alle scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica. Potrà essere previsto che gli idonei dei concorsi e, per gli istituti e le scuole dell'istruzione secondaria ed artistica, anche i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, siano iscritti in graduatorie speciali ad esaurimento, aggiornabili, formate sulla base della valutazione di titoli di merito e di servizio. Dette graduatorie saranno utilizzate per il conferimento di nomine in ruolo per un'aliquota

dei posti e delle cattedre di ruolo annualmente vacanti, detratte le riserve di legge;

5) prevedere l'accesso alle carriere ispettive e direttive della scuola materna ed elementare ed alla carriera direttiva di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica mediante concorso per titoli ed esami, anche a conclusione di corsi di preparazione e di formazione, tendenti ad accertare il possesso della cultura e della capacità ad assolvere, in collaborazione con gli organi collegiali democraticamente eletti, i compiti inerenti alla funzione. Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento, aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, formate sulla base dei risultati del concorso e della valutazione di altri titoli di merito e di servizio. Sarà prescritto il possesso della laurea, ferme restando, per l'accesso alla carriera direttiva della scuola materna ed elementare, le disposizioni vigenti, limitatamente al personale insegnante in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati;

6) disciplinare l'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi, secondo l'ordine di graduatoria;

7) stabilire la disciplina del periodo di prova, la cui durata, limitatamente agli effetti giuridici, non potrà essere superiore ad un anno, con previsione, peraltro, dei casi di proroga per insufficienza di elementi atti alla pronuncia del giudizio di idoneità o di inidoneità;

8) disciplinare i trasferimenti a domanda e le assegnazioni provvisorie di sede, da disporsi sulla base di graduatorie compilate secondo una tabella di valutazione che tenga conto dei motivi di famiglia e dei titoli di servizio. Particolari garanzie saranno previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, su conforme parere dei competenti organi collegiali;

9) disciplinare i passaggi di cattedra nell'ambito di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di pari grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passag-

gio. Sarà altresì prevista la possibilità di passaggio, in altro ordine e grado di scuola, del personale di ruolo in possesso del prescritto titolo di idoneità o di abilitazione, mediante l'inserimento nelle graduatorie speciali ad esaurimento, aggiornabili, di cui al precedente numero 4, con adeguata valutazione, ad ogni effetto, del servizio prestato nel ruolo di provenienza;

10) regolare la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari con le più ampie garanzie di effettiva tutela anche dinanzi ai competenti organi collegiali;

11) disciplinare la materia dei congedi e delle aspettative, compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio. Saranno indicati gli organi competenti a concederli;

12) stabilire adeguate forme di valutazione periodica del servizio, in sostituzione delle note di qualifica e dei rapporti informativi;

13) stabilire norme per l'organizzazione di corsi in collaborazione con le Università, al fine del periodico aggiornamento culturale e professionale;

14) prevedere che le forme di abbreviazione della carriera, attraverso concorsi per merito distinto, tengano conto anche dei risultati dei corsi di aggiornamento culturale e professionale frequentati, dall'attività di sperimentazione didattica esplicata nell'ultimo quinquennio, nonché delle attività di studio e di ricerca;

15) prevedere norme di tutela delle libertà sindacali. Sarà in particolare disciplinato il diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni;

16) regolare ogni altro aspetto dello stato giuridico e, in particolare, i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la restituzione ai ruoli di provenienza, per la riammissione in servizio, per i comandi, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni per sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura delle funzioni del personale e alla esigenza di armonizzazione della materia con la disciplina generale relativa agli impiegati civili dello Stato.

delle vacanze dell'organico, del personale delle carriere esecutive ed ausiliarie attraverso concorsi per titoli, indetti ed espletati per ogni provincia, con graduatorie permanenti ed aggiornabili. Sarà prevista l'assunzione in ruolo dopo un biennio di servizio senza demerito;

d) alla disciplina delle sostituzioni temporanee in casi di assenza — per durata superiore a due mesi, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale ausiliario di ruolo o non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento della scuola. Per le sostituzioni saranno utilizzate, in quanto possibile, le graduatorie di cui alla precedente lettera c);

e) alla partecipazione dei rappresentanti del personale, democraticamente eletti, al Consiglio di istituto di cui al primo comma del precedente articolo 3;

f) alla partecipazione del segretario o del segretario-ragioniere-economista, con funzioni di segretario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione degli istituti ad autonomia amministrativa e delle Casse scolastiche;

g) alla tutela delle libertà sindacali con i criteri e con i principi indicati al n. 15 del precedente art. 2;

h) alla disciplina di ogni altro aspetto peculiare del rapporto di impiego, ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con riguardo all'esercizio delle mansioni di natura particolare.

## TITOLO III

### Disposizioni transitorie, comuni e finali

#### Art. 5.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui al precedente art. 1 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

#### Art. 6.

Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 4 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una Commissione composta di 10 senatori e di 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria, artistica, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, e da 4 esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 7.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in Testo Unico le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.

#### Art. 8.

Le norme delegate andranno in vigore dal primo ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra data della pubblicazione e il primo ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

## Riordinamento di organi collegiali

#### Art. 3.

Negli istituti e scuole di istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica, saranno previsti i seguenti organi collegiali, le cui strutture e funzioni saranno determinate, con le norme delegate, al fine di accentuarne il carattere di organi di governo, per la realizzazione dell'autonomia e della partecipazione, nella gestione della scuola, sotto il profilo tecnico-didattico-culturale e in rapporto anche alle locali esigenze socio-economiche:

- Consiglio di istituto
- Consiglio di presidenza o di direzione
- Collegio dei docenti
- Consiglio di classe e di interclassi.

Nel Consiglio di istituto, presieduto dal direttore o preside, saranno rappresentate le famiglie e le varie componenti della comunità scolastica e sarà assicurata la partecipazione facoltativa dei rappresentanti del Comune, e, a livello d'istruzione secondaria superiore ed artistica, degli studenti. Il numero dei rappresentanti sarà stabilito, distintamente per la scuola materna ed elementare e per la scuola secondaria ed artistica, in rapporto al numero delle classi funzionanti. I membri saranno eletti distintamente dalle singole componenti all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Consiglio avrà competenza a deliberare su tutto quanto attiene agli aspetti organizzativi della scuola e in particolare sull'organizzazione delle attività culturali e integrative della scuola medesima. Designerà altresì i propri rappresentanti in seno agli organi collegiali della scuola, compresi i Consigli di amministrazione delle cas-

se scolastiche e degli istituti dotati di autonomia amministrativa. I rappresentanti designati non partecipano alle riunioni degli organi collegiali riuniti in sede giudicante per la valutazione del profitto degli alunni.

Sarà riordinato il Consiglio scolastico provinciale estendendo le competenze alla scuola materna e alla scuola secondaria ed artistica. Il nuovo Consiglio si articolerà in due sezioni: una per la scuola materna ed elementare, l'altra per la scuola secondaria ed artistica. Sarà prevista, nel seno della prima sezione, una Giunta che assorbirà le competenze del Consiglio di disciplina per i maestri elementari. Sa-

ranno riviste ed ampliate le attribuzioni del Consiglio che dovranno coprire ogni aspetto della organizzazione della scuola e delle altre attività connesse, compresa quella dell'educazione permanente, nell'ambito provinciale. Ne saranno determinati la composizione, il funzionamento ed il sistema di elezione o di designazione dei membri in modo da garantire la presenza in esso dei rappresentanti di tutte le categorie del personale direttivo, ispettivo e docente di scuole ed istituti statali, paraggiati o legalmente riconosciuti, delle famiglie, degli studenti, del mondo economico e del lavoro, dei Comuni, della Provincia.

## TITOLO II

### Personale non docente

#### Art. 4.

Il Governo della Repubblica, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina degli aspetti peculiari del rapporto di impiego e delle funzioni del personale non insegnante degli istituti e scuole secondarie ed artistiche, in ordine:

a) alle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, con determinazione degli orari e degli obblighi di servizio, in rapporto anche allo

orario delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività dell'istituto, a funzionamento diurno, pomeridiano o serale, e nella prospettiva d'una scuola integrata.

Le prestazioni in eccedenza agli orari ed agli obblighi di servizio saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti per il personale civile;

b) alla determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi, della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio e delle attività di cui al punto precedente;

c) all'assunzione, nei limiti

## UN'ALTRA PROMESSA NON MANTENUTA

## A quando i corsi abilitanti?

Ancora una volta le promesse non sono state mantenute...

Con l'inizio dell'anno scolastico 1970-71 avrebbero dovuto avere regolare inizio i Corsi Abilitanti per i professori non di ruolo sforniti di abilitazione, come era stato solennemente promesso dal Ministro Ferrari-Agradi il 1° dicembre '69 e come è stato più volte confermato dall'attuale Ministro della Pubblica Istruzione.

Per i Corsi Abilitanti, come promessa per la sistemazione dei professori non di ruolo (sistemazione indispensabile per avviare a definitiva soluzione il problema del personale insegnante e, di riflesso, quello della Scuola) non è da oggi che noi ci battiamo. Numerosi articoli sull'argomento sono stati pubblicati, in varie riprese, su questo giornale, e durante il Congresso Nazionale del Sisme, celebratosi nei giorni 19, 20 e 21 ottobre del 1968, dopo un'ampia discussione alla quale parteciparono quasi tutti i delegati, fu approvato all'unanimità, un'impegnativo ordine del giorno.

Tale ordine del giorno fu poi sintetizzato nel n. 7 della Mozione Conclusiva, che suona così: «...battersi per la sollecita istituzione, per i professori non di ruolo che abbiano tre anni di servizio, con qualifica non inferiore a valente, di corsi abilitanti che diano diritto all'ammissione ad una graduatoria degli abilitati, aggiornata di anno in anno per la graduale immissione nei ruoli della Scuola Media e Secondaria».

Sul numero del 21 dicembre '69 de «La Scuola Nazionale» così scrivevamo:

«Nella riunione intersindacale del 1° c.m., dopo le dichiarazioni del Ministro, il quale assicurò che la legge istitutiva dei Corsi Abilitanti sarà approvata dai due rami del Parlamento prima dell'inizio dell'anno scolastico 1970-71, prese la parola i rappresentanti dei Sindacati Scuola Media della CGIL e della CISL, ribadendo la richiesta del blocco delle abilitazioni e dei concorsi.

A questo punto noi osservammo che, se i Corsi Abilitanti cominceranno a funzionare nel '71 e se essi saranno una cosa seria e non un palliativo (come si augurano tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Scuola), è chiaro che, prima che possano beneficiarne i 50 o 60 mila professori non di ruolo sforniti di abilitazione, passeranno, nella migliore delle ipotesi,

sette od otto anni. Pertanto a noi non sembra né legale né onesto privare i colleghi non di ruolo che già insegnano, ma che desiderano migliorare la loro condizione, i disoccupati, i neo-laureati, della facoltà di conseguire l'abilitazione per tentare di accelerare la loro immissione nei ruoli, fino a quando non siano state rese operanti le nuove norme sul reclutamento del personale docente».

Sono trascorsi dieci mesi, l'anno scolastico 1970-71 ha avuto inizio, ma, come avevamo (purtroppo!) facilmente previsto, i Corsi Abilitanti sono ancora di là da venire, mentre il blocco delle abilitazioni è stato, con imperdonabile leggerezza, attuato, su pressione di alcuni Sindacati ben definiti.

La istituzione delle nomine a tempo indeterminato e la concessione della non licenziabilità, che dovevano segnare soltanto un primo passo del lungo iter necessario per la soluzione integrale del problema della totale immissione in ruolo degli insegnanti abilitati, non sono state seguite dagli altri provvedimenti di carattere decisivo, da noi più volte auspicati e prospettati, fra i quali, in primo luogo, i Corsi Abilitanti.

Frattanto, in attesa che la macchina che li farà funzionare inizi il suo movimento e dia i suoi frutti concreti, nella certezza di fare cosa utile per molti colleghi e per la Scuola, ci permettiamo di richiamare l'attenzione dell'on. Ministro della P.I. su due nostri pro-

getti di legge a favore dei colleghi non di ruolo più anziani.

Il primo, che porta il n. 1813 ed è stato presentato alla Camera il 26 settembre dell'anno scorso dagli onorevoli Roberti e Pazzaglia, riguarda l'immissione in ruolo di tutto il personale direttivo e docente degli Istituti Professionali, il secondo, che ha il n. 849 ed è stato presentato al Senato il 30 ottobre dello stesso anno dal Senatore Dinario, propone il conferimento dell'abilitazione didattica agli incaricati con quattro anni di servizio, riducibili a due per gli ex-combattenti e assimilati.

Come i lettori de «La Scuola Nazionale» hanno potuto e possono constatare, noi abbiamo delle idee molto chiare sul problema dei non di ruolo e sulla inderogabile necessità che esso venga affrontato e risolto nel più breve tempo possibile. Naturalmente non ci limiteremo ad esporle dalle colonne di questo giornale; ma, consapevoli di seguire, al di fuori e al di sopra di qualsiasi concessione demagogica, la strada più opportuna nell'attuale situazione della Scuola Italiana, continueremo a svolgere una vigile, costante azione, sia direttamente in campo sindacale, sia indirettamente in campo parlamentare.

Se non sarà possibile vincere in altro modo le resistenze governative, non esiteremo a riprendere la battaglia, interrotta nel giugno scorso...

P. D. B.

## MATERIE SACRIFICATE

## Stenografia e dattilografia

L'annoso e scottante problema delle materie sacrificate: Stenografia e Dattilografia è sempre alla ribalta vivo e cocente.

Molteplici sono gli aspetti nei quali va inquadrata tutta la situazione che si trascina penosamente da parecchi lustri, creando sfiducia, malcontento, irritazione in tutta la classe insegnante.

Si grida al progresso, alla Scuola nuova adatta alle esigenze dei tempi, si cercano strade più pratiche nel campo della didattica, si studiano le riforme per una più immediata qualifica-

zione dei giovani e nel calderone di tutte le discipline da sistemare, nel fondo, boccheggiano la Stenografia e la Dattilografia; eppure sono vive e operanti nella vita pubblica e privata, indispensabili in tutti i campi amministrativi, richieste nei concorsi di Stato, bagaglio assolutamente necessario per cui si appresta ad operare a livello commerciale e professionale.

Come risponde la Scuola pubblica a tutte queste esigenze? Queste moribonde discipline sono state estromesse dalla Scuola Media Inferiore e considerate

sussidiarie nella Scuola Media Superiore.

Ci auguriamo che il Ministero della Pubblica Istruzione riesca finalmente a rendersi conto della necessità per i giovani di possedere questo valido ausilio professionale, utile per l'immediata ricerca di una occupazione dopo la scuola d'obbligo, utile nella fase di preparazione universitaria, utile nella esplicazione dei doveri d'ufficio a più alto livello.

Ed arriviamo alle dolenti note: i professori di steno-dattilografia attendono da anni la loro definitiva sistemazione nel ruolo "B". Non desideriamo, in questa sede, rievocare il penoso iter che ha portato questi docenti ad assumere atteggiamenti di palese malcontento nei confronti dei Ministri della Pubblica Istruzione che si sono succeduti in questi ultimi anni; desideriamo soltanto rilevare quanto umiliante sia dover ancora perorare e quasi elemosinare, per raggiungere una meta che non è soltanto una legittima aspettativa, ma ha assunto tutti i crismi di un sacrosanto diritto.

M. VITTORIA ALBINI ANDREINI

## Classi differenziali

Con la istituzione delle classi differenziali nella scuola media sono sorti numerosi problemi che vengono portati, con sempre maggiore frequenza, all'attenzione dell'opinione pubblica mediante dibattiti e articoli giornalistici.

Accanto a delle ombre sul non organico funzionamento di tali classi differenziali, non si può misconoscere che esse presentano il doppio pregio di applicare nuovi sistemi psico-pedagogici e di attuare lo studio a tempo pieno. In particolare moltissimi giovani ipodotati e caratteriali sono stati, grazie all'idonea azione didattico-educativa, recuperati.

Molte carenze manifestatesi nelle classi differenziali avrebbero potuto essere eliminate da apposite disposizioni legislative promosse dal Ministero della Pubblica Istruzione; in verità queste disposizioni fino ad ora sono mancate.

Il SISME-CISNAL, al fine di dare il suo contributo alla soluzione dei vari problemi che affliggono le classi differenziali e le classi di aggiornamento, ritiene che:

— sia opportuna la identificazione e regolamentazione delle classi di aggiornamento e delle classi differenziali quali classi di recupero a diverso livello;

— sia operata una più razionale scelta degli allievi che devono seguire le classi di recupero e sia evidenziata, a tale scopo, la responsabilità delle Commissioni provinciali per il

servizio psico-medico;

— sia assicurato il servizio, presso le classi di recupero, con personale insegnante specializzato;

— sia consentita la formazione di un giusto numero di équipe psico-medico-pedagogiche e sia regolata la loro attività;

— sia concessa la refezione scolastica agli allievi che frequentano le classi di recupero.

REMO RONCATI

## Educazione musicale e applicazioni tecniche

L'AZIONE DEL SISME-CISNAL

Il Ministro della Pubblica Istruzione, con circolare n. 302 (prot. 11310-2A) ha invitato i Provveditori agli Studi a consentire, a titolo sperimentale, anche per l'anno 1970-71, l'insegnamento dell'educazione musicale e delle applicazioni tecniche nelle seconde classi, nelle quali le ore settimanali delle lezioni saranno elevate, a norma di un Decreto Legge, attualmente all'esame del Consiglio Superiore, da due a tre.

Il problema era stato sollevato, in precedenza, dal SISME che, in data 26 settembre, aveva inviato all'on. Misasi la seguente lettera:

«A seguito delle perplessità che sono sorte o potranno sorgere per l'applicazione della circolare n. 274 di codesto Ministero, avente per oggetto 'Professori non di ruolo di applicazioni tecniche e di educazione musicale - Orario di insegnamento', questo Sindacato si permette di chiedere alla S.V. che siano emanate norme sollecite affinché il D.L. n. 366 del 19-6-1970, convertito in legge n. 571 del 26-7-1970, diventi operante all'inizio dell'anno scolastico 1970-71. Si eviterebbe in tal modo la nomina di supplenti di applicazioni tecniche o di educazione musicale per quattro o sei ore, col conseguente reinserimento di insegnanti con poche ore e non più licenziabili.

Ove non sia possibile, per ragioni tecniche, l'attuazione immediata della legge di cui sopra, questo Sindacato si permette di chiedere un provvedimento che porti a tre ore l'insegnamento delle 'Applicazioni tecniche nella seconda classe, al fine di raggiungere otto ore complessive per un orario di insegnamento in ogni corso di scuola media e quindi 16 ore per ogni due corsi.

Nel caso che la brevità del tempo non consenta neppure la emanazione di tale provvedimento, si ritiene opportuno che codesto Ministero disponga, con apposita circolare urgente, che l'incarico per l'insegnamento delle Applicazioni tecniche venga conferito per ogni due corsi più una classe laterale, indipendentemente dal fatto che gli alunni scelgano o no la materia».

## Qualcosa si sta muovendo a favore degli ex combattenti

Qualcosa si sta muovendo sul fronte della legge 24 maggio 1970 n. 336 recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti e categorie assimilate.

Diversi Ministeri hanno prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le maggiori questioni di carattere interpretativo cui dà luogo l'applicazione della citata legge.

In conseguenza di ciò, attesa la particolare rilevanza di tali questioni sia sotto il profilo giuridico, sia per i riflessi, di ordine finanziario, la stessa Presidenza ha inviato, d'intesa con il Ministero del Tesoro, una lunga relazione al Consiglio di Stato richiedendo d'urgenza il suo parere.

Contemporaneamente, la Presidenza ha invitato le Amministrazioni statali ad applicare immediatamente al personale dipendente i benefici di legge per i quali non si pongono questioni in sede interpretativa. Le Amministrazioni, a loro volta, inviteranno a regolarsi nella stessa maniera enti ed istituti di diritto pubblico dipendenti o vigilati.

Le questioni che hanno dato luogo alle maggiori perplessità di carattere interpretativo vertono fondamentalmente sui seguenti aspetti:

A) identificazione dei beneficiari della legge;  
B) delimitazione dell'esatta portata dei singoli benefici;

C) determinazione dei criteri e limiti della estensione della legge al personale degli enti ed istituti di diritto pubblico e incidenza dei conseguenti oneri finanziari.

Per quanto attiene al punto A) trattasi, in primo luogo, di stabilire se la legge sia applicabile solamente alle categorie di personale elencate nell'articolo 1, o se invece non debba anche estendersi alle altre categorie di personale per le quali le vigenti norme prevedono una equiparazione di ca-

ratere permanente a quelle indicate nel citato articolo 1 per quanto concerne i benefici di carattere economico inerenti al rapporto d'impiego.

Per il punto B) contrasti interpretativi sono sorti: 1) sulla scelta del momento della richiesta relativa al beneficio degli scatti aggiuntivi di stipendio; 2) sulla valutazione delle campagne di guerra riguardo alla loro durata; 3) sul conferimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita in alternativa alla attribuzione degli scatti di stipendio; 4) sul diritto, da parte dell'Amministrazione, a ritardare o a rifiutare il collocamento a riposo anticipato.

Le perplessità per il punto C) riguardano: 1) l'estensione dei benefici al personale di enti ed istituti con ordinamenti profondamente diversi da quello statale; 2) la incidenza delle norme legislative sul raggiungimento dei limiti di età per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia; 3) l'aggravio di spesa derivante dai benefici previsti dalla legge.

Questi i punti che non potranno essere applicati immediatamente. Non appena il Consiglio di Stato avrà fatto la pronuncia su questi argomenti, sarà nostra cura portarla a conoscenza dei nostri lettori.

Per gli insegnanti:

## STIPENDIO UNICO

Uno studio sull'argomento, dovuto al prof. Giuseppe Ciarraruoni, Vice Segretario Nazionale del SISME-CISNAL, è a disposizione dei colleghi a semplice richiesta.

Indirizzare a: SISME-CISNAL - Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma

## SEVERINO STEFANUTTI



periodici della Dapco, dove si stampa questo nostro giornale, è morto improvvisamente stroncato da un infarto, nel pieno vigore della vita: aveva 38 anni!

Il suo nome di battesimo era Severino e il suo cognome Stefanutti, ma Egli si faceva chiamare semplicemente "Farina" e come tale era noto nell'ambiente di lavoro.

Con "Farina" noi de "La Scuola Nazionale" abbiamo perduto un compagno di lavoro, un collaboratore intelligente, un amico fedele.

La passione per il lavoro, il sorriso gioviale, la generosità erano le note essenziali della sua persona.

Ora che non è più, il ricordo di quel sorriso ci conforta in un momento di profonda tristezza. E questa volta, non lo saluteremo più con il rituale "Arrivederci al prossimo numero", ma purtroppo con l'estremo commiato: "Addio, Farina!"

"FARINA", il linotipista infaticabile e preciso, il coordinatore scrupoloso e paziente del lavoro tipografico del reparto

## EMANATE DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Le norme sul riconoscimento del pre-ruolo

In applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970 n. 576 il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato, con proprie ordinanze, le norme relative alle modalità sul riconoscimento del servizio preruolo e ai termini per la presentazione delle domande. Le ordinanze interessano il personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e il personale docente e dirigente della scuola elementare. L'ordinanza per la scuola secondaria è unita ad una circolare esplicativa. Pubblichiamo di seguito il testo della circolare riguardante il personale delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed un ampio riassunto dell'ordinanza per il personale della scuola elementare.

## Istruzione secondaria

Ecco i chiarimenti contenuti nella circolare riguardante il personale delle scuole secondarie:

1) — nel procedere alla ricostruzione della carriera degli insegnanti si dovrà tener conto dei benefici già acquisiti dagli stessi, derivanti da disposizioni di legge, che prevedono l'abbreviazione degli anni di permanenza nelle singole classi di stipendio, per effetto di concorsi per merito distinto;

2) — l'articolo 7 del decreto-legge n. 370 prevede una graduazione nel tempo dei benefici contemplati dal decreto stesso, disponendo il riconoscimento con decorrenza dal 1.° luglio 1970, di non più di due anni di servizio, con decorrenza dal 1.° luglio 1971 del rimanente servizio utile della progressione in carriera e con decorrenza dal 1.° gennaio 1972 dell'ulteriore servizio utile ai soli effetti economici.

Tali decorrenze si riferiscono, ovviamente, solo agli insegnanti che abbiano superato il periodo di prova prima delle date sopra indicate.

Per gli insegnanti, invece, che supereranno il periodo di prova il 30 settembre 1971 i primi due benefici (riconoscimento degli anni di servizio ai fini della ricostruzione della carriera) decorreranno dal 1.° ottobre 1971, mentre per quelli che supereranno il periodo di prova il 30 settembre 1972, tutti i benefici decorreranno dal 1.° ottobre 1972 e saranno attribuiti con unico provvedimento;

3) — il terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 370 prevede il riconoscimento, per intero, nei limiti indicati dal successivo art. 3, del servizio prestato dai professori in qualità di insegnanti elementari di ruolo.

Le norme vigenti in passato prevedevano, com'è noto, il riconoscimento di tale servizio, agli effetti della ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria, in ragione della metà.

In relazione alla nuova normativa, si può verificare che il docente di ruolo nelle scuole secondarie, il quale abbia prestato servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo, in alcuni casi non abbia un preminente interesse a chiedere la

applicazione del citato terzo comma dell'art. 1. Tale potrebbe essere, ad esempio, il caso dell'insegnante secondario che abbia prestato 22 anni di servizio in qualità di insegnante elementare di ruolo. In tale ipotesi, il professore ha avuto valutati, ai sensi delle norme vigenti in passato, 11 anni di servizio, mentre se chiedesse la applicazione delle nuove norme, si verrebbe riconosciuti 2 anni di servizio a decorrere dal 1.° luglio 1970, 8 anni di servizio, ai soli effetti economici, con decorrenza dal 1.° luglio 1971, 12 anni di servizio, ai soli effetti economici, con decorrenza dal 1.° gennaio 1972. Complessivamente, agli effetti della progressione di carriera, gli verrebbero riconosciuti in base alla nuova normativa 10 anni, di contro agli 11 che sono stati riconosciuti in precedenza.

E' evidente, in tale caso, peraltro piuttosto raro, che spetta all'insegnante giudicare della convenienza a chiedere l'applicazione dei benefici di cui al decreto-legge in questione, dopo aver valutato anche che in base alla nuova normativa 12 anni di servizio gli sono riconosciuti, sia pure a decorrere dal 1.° gennaio 1972, agli effetti economici;

4) — il termine di sei mesi per la presentazione della domanda è stato fissato per pura convenienza amministrativa ed il suo mancato rispetto non comporta decadenza dal diritto a chiedere i benefici previsti dal più volte citato decreto legge.

Peraltro il diritto a chiedere il riconoscimento dei servizi si prescrive quando il titolare non lo eserciti entro il termine di dieci anni stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile. Il diritto a percepire gli arretrati dei maggiori assegni si prescrive, a decorrere dai due anni che precedono la data della domanda;

5) — il riconoscimento dei servizi, agli effetti giuridici ed economici od ai soli effetti economici, non esime gli interessati dal richiedere, qualora lo ritengano conveniente, il riscatto dei servizi medesimi ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ovviamente il riscatto non dovrà essere richiesto per i servizi non di ruolo che danno diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato a norma delle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 13 giugno 1969, n. 282.

Ecco il riassunto dell'ordinanza del ministro relativa alle norme regolamentari che dovranno essere applicate in sede di valutazione del servizio non di ruolo a favore del personale docente e dirigente della Scuola Elementare.

Il provvedimento legislativo suddetto consente agli insegnanti elementari di chiedere la valutazione in carriera dei seguenti servizi di ruolo e non di ruolo:

1. servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari, statali, parificate o degli educandi femminili statali, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali, parificate o degli educandi femminili statali;

2. servizio di ruolo e servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.

Per essere valutato il servizio deve essere stato prestato con il possesso del titolo di studio prescritto, o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo e deve essere stato qualificato almeno "buono", ovvero prestato "senza demerito" qualora non risulti attribuita la qualifica.

Il riconoscimento dei servizi suddetti sarà disposto come segue:

a) per i primi quattro anni per intero ai fini giuridici ed economici;

b) nella misura di 1/3, sempre ai fini giuridici ed economici per ciascuno degli anni di servizio eccedenti il limite dei quattro anni; la valutazione si cumula con quella indicata nella precedente lettera a);

c) ai soli fini economici per i restanti 2/3 del servizio eccedente il limite dei quattro anni.

d) al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari per ciechi, il servizio non di ruolo prestato come insegnante o come assistente in scuole elementari statali o parificate è riconosciuto senza alcun limite di anni, agli effetti giuridici ed economici.

## Periodi completi

Perché il servizio prestato nei singoli anni sia ammesso a riconoscimento è necessario che abbia raggiunto la durata prevista dallo ordinamento vigente al momento della prestazione, per essere considerato anno scolastico intero.

A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione precisa che, "per quanto riguarda i servizi non di ruolo prestati nelle scuole elementari statali o parificate, a partire da considerarsi regolata dal R.L.L. 27 maggio 1945, n. 558, secondo il quale spetta la valutazione di un intero anno di servizio all'insegnante che abbia prestato la sua opera per una durata non inferiore a quella occorrente per ac-

## Scuola elementare

quisire titolo al pagamento degli stipendi durante i mesi estivi

Per la valutazione degli anni scolastici compresi tra la data di emanazione del T.U. 5 febbraio 1928, n. 577 (con le successive norme contenute nel Reg. Gen. 26 aprile 1928, n. 4297) e quella del 1.° ottobre 1945, dovrà farsi invece luogo all'applicazione del 1.° comma dell'art. 283 del citato Regolamento Generale, il quale, in materia di nomina in ruolo in seguito a concorso, riconosce la possibilità di valutare il servizio reso dal maestro in qualità di supplente — valutabilità condizionata dall'attribuzione della relativa qualifica — allorché il servizio medesimo risulta prestato per una durata non inferiore a sei mesi.

Il medesimo criterio si applica, in via analogica, ai servizi resi nelle scuole sussidiarie e sussidiate, sempreché prestati dopo il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale.

## Servizi vari

Per quanto concerne le scuole popolari (ivi compresi i centri di lettura) la valutazione dell'anno scolastico, per il quale risulti attribuita la qualifica, ha luogo quando il servizio sia stato reso nell'anno per un periodo non inferiore a cinque mesi (e comunque per corso intero), ovvero, per i centri di lettura, per almeno 7 mesi.

Per il riconoscimento dei servizi resi nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate o negli educandi femminili statali, si fa rinvio, per quanto riguarda la valutabilità, alle norme vigenti per il servizio prestato in dette scuole.

Il servizio non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente, viene riconosciuto, quando risulti prestato nello stesso anno scolastico, per una durata non inferiore a cinque mesi.

Il servizio prestato nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali è riconosciuto sempreché sia stato reso per almeno 7 mesi, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Ai fini del calcolo per la valutabilità di ciascun anno sono da considerare utili anche i periodi di congedo retribuiti e cioè quelli concessi per motivi di salute e di famiglia, i congedi per misure profilattiche, le eventuali assenze dal servizio regolarmente autorizzate dall'Autorità Scolastica, le assenze obbligatorie dal servizio per gestazione e puerperio.

Nei riguardi di tale ultimo tipo di assenza (gestazione e puerperio) occorre tenere presente che per le disposizioni speciali dettate dalla legge n. 680 del 26 agosto 1950, sulla tutela fisica delle lavoratrici madri, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro deve essere computato (art. 14 della legge n. 680

citata) nell'anzianità di servizio e pertanto è da comprendere nel calcolo come sopra indicato per la valutazione di ciascun anno, anche nel caso che non sia stato retribuito.

I servizi considerati già di ruolo per effetto di speciali disposizioni di legge (Leggi n. 165 del 1958 e n. 226 del 1963) non saranno presi nuovamente in considerazione.

Rimane invece, in vigore il beneficio relativo al servizio prestato in reparti combattenti ed al periodo di tempo trascorso in prigione.

In attesa dell'applicazione integrale della legge i diritti acquisiti per coloro che restano in servizio saranno garantiti con il mantenimento "ad personam" della differenza che verrà riassorbita successivamente.

I collocati a riposo fra il 1.° luglio 1970 e il 1.° gennaio 1972 manterranno in godimento la differenza che verrà riassorbita in occasione della ulteriore applicazione della legge, la quale prevede i seguenti tre tempi:

1) Decorrenza 1.° luglio 1970: Riconoscimento fino ad un massimo di due anni di avanzamento in carriera;

2) decorrenza 1.° luglio 1971: riconoscimento ai fini della progressione di carriera di un ulteriore periodo di due anni e di 1/3 di tutto il restante servizio non di ruolo;

3) decorrenza 1.° gennaio 1972: riconoscimento ai soli effetti economici dei restanti 2/3 del servizio eccedente i primi quattro anni.

Nella ricostruzione della carriera sarà tenuto conto dei benefici derivanti da disposizioni di legge che prevedono l'abbreviazione della permanenza nella II e III classe a seguito dei concorsi per merito distinto o dell'applicazione della legge che prevede la promozione anticipata di un anno (1.° marzo 1957, n. 90).

## Presentazione delle domande

La domanda per il riconoscimento del servizio non di ruolo redatta in carta legale, deve essere rivolta al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità.

La certificazione relativa compilata anche essa in carta legale dalla autorità scolastica o comunale competente (quest'ultima per le scuole materne comunali), deve essere allegata alla domanda.

Nella domanda il riferimento a documentazione precedentemente prestata può essere fatto specificando in quale epoca e a quali fini la certificazione fu prodotta.

Gli insegnanti di ruolo ordinario che desiderano ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo entro breve termine possono presentare domanda entro sei mesi dalla data del 29 luglio u.s.

Tale termine non produce la decadenza dal diritto che si prescrive dopo un decennio, ma serve solo a consentire agli uffici competenti di prendere in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il diritto a percepire gli arretrati dei maggiori assenti si prescrive a decorrere dai due anni precedenti la domanda.

Gli insegnanti che non hanno ancora conseguito la qualifica di ordinario non possono chiedere la valutazione dei precedenti servizi non di ruolo.

La legge in esame trova applicazione ogni qual volta, all'atto del passaggio alla qualifica di ordinario, sia prodotta dagli interessati domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dei servizi non di ruolo precedentemente resi.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici, ai fini dell'applicazione in loro favore delle norme di cui all'art. 8 del provvedimento, devono rivolgere domanda in carta legale al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione Elementare.

La domanda, corredata dalla necessaria certificazione deve pervenire al Ministero tramite del Provveditore agli Studi della provincia di titolarità.

Per quanto si riferisce ai termini, vale quanto precisato per il personale insegnante di ruolo.

**LEGGE CAROLI PER GLI INSEGNANTI DI E.F.** - E' imminente la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" della legge "Caroli" avente per oggetto: "Interpretazione autentica dell'art. 4 e integrazione della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di Educazione Fisica".

**LEGGE BLOISE SULLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE** - Si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo di legge, presentato dal senatore Bloise e da altri Senatori, già approvato da entrambi i rami del Parlamento "Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica".

La Legge stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 1969-70,

## NOTIZIARIO

le assegnazioni provvisorie di sede già ottenute vengano riconfermate, a domanda degli interessati, e che, per quanto si riferisce alle nuove assegnazioni provvisorie, esse debbano essere disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi.

**O.M. SULL'ART. 7 DELLA LEGGE 603 (ABILITAZIONE RISERVATA)** - L'ordinanza esplicativa è stata da parecchi giorni firmata dal Ministro e trasmessa, per la registrazione, alla Corte dei Conti.

**CONCORSO DIRETTIVO** - E' imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando

di concorso a 320 posti di Direttore Didattico. Il bando, firmato dal Ministro della Pubblica Istruzione, è alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Le prove del concorso si svolgeranno secondo i vecchi programmi.

**CONCORSO A 136 POSTI DI SEGRETARIO-CAPO (EX COEFFICIENTE 500)** - E' in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti il Decreto che bandisce il concorso suddetto, consistente in due prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte consistiranno in un componimento di lingua italiana su un argomen-

to di cultura generale e su un tema di diritto.

**POSTO-ORARIO** - La Circolare n. 279 del 9 settembre 1970 detta disposizione per l'applicazione dell'art. 1 del D.L. 19 giugno 1970, n. 571, contenente norme di applicazione per la istituzione del posto-orario.

**PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA** - In data 8 ottobre, il Ministro della P.I. ha inviato ai Provveditori agli Studi la Circolare n. 312 (Prot. 10742/116/M) che reca chiarimenti sulle disposizioni precedentemente impartite, riguardanti l'orario d'obbligo, le attività integrative e parascolastiche, le sostituzioni temporanee, i compensi per lavoro straordinario.

DOPO LE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA P.I.

IN CONNESSIONE AI RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI STABILITI CON LA LEGGE N. 831

# Riconoscimenti e preoccupazioni per i risultati conseguiti dal SISME

I risultati ufficiali delle elezioni, per il rinnovo della II Sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono noti da più di tre mesi, ma l'eco di tali elezioni non si è ancora spenta, e la sorpresa per l'imatteso, brillante risultato conseguito dal Sindacato Italiano Scuola Media della CISNAL non si è ancora placata.

E' strano che a ritornare su tale risultato non siamo noi, che, con molta modestia (rimproveratoci da più parti) ci siamo limitati a riportare le cifre delle elezioni con un commento assai pacato su "La Scuola Nazionale", organo della CISNAL-Scuola, ma sono invece alcuni nostri concorrenti ed avversari.

Il collega Pino Ricci, in un articolo intitolato "Necessità di revisione", pubblicato sul "Rinnovamento della Scuola", del primo agosto u.s., dopo aver messo in luce la necessità di una revisione della struttura e delle competenze del massimo organo consultivo del Ministero della P.I. (necessità di revisione sulla quale concordiamo pienamente), prende atto "con rammarico... delle posizioni trionfalistiche assunte da certa parte del sindacalismo autonomo..."

Dobbiamo, però, rilevare che, mentre "La Rinascita Sindacale" nel suo commento non ha offeso nessuno, lo stesso non possiamo affermare dell'articolo del collega Ricci, di cui trascriviamo testualmente la ultima parte:

"...E, data l'estrazione ideologico-politica che non abbiamo mai nascosto in nessun momento, proprio nella convinzione di aver offerto almeno dieci degli anni migliori della nostra vita perché una certa realtà di incultura e di retorica diseducante venisse estirpata per sempre dal contesto della scuola e della società italiana, lasciateci concludere queste brevi considerazioni con una nota di sincera amarezza: quella che ci deriva dalla considerazione dei 6 mila e seicento voti andati alla cosiddetta confederazione che si ispira a concezioni vetero-corporative, quando non addirittura dichiaratamente fasciste.

Anche a questo proposito ribadiamo il nostro più assoluto rispetto per le libertà discrezionali dei singoli e dei gruppi: ma nessuno potrà impedirci di ripetere che la nostra amarezza deriva dalla lentezza con cui cammina, nella storia, il processo di sviluppo civile degli uomini, in generale, e, in particolare, di quelli che dovrebbero essere i fautori ed i trasmettitori diretti ed immediati di detto sviluppo nell'azione educativa delle nuove generazioni.

Il problema della nostra credibilità e della dignità nostra e della scuola passa anche attraverso rilevazioni come quelle fatte sopra".

Si tratta, come è facile vedere, di parole acide, velenose, potrei dire offensive, nei nostri riguardi: parole che non avremmo mai pensato di leggere sull'organo di quel Sindacato, di cui siamo stati fra i fondatori, avendo costituito, fin dal 1948, la Mozione n. 3, la quale, ispirata agli stessi ideali cui si ispira oggi il SISME-CISNAL,

ha portato per circa 10 anni il suo leale, efficace contributo alle lotte combattute dal SNSM.

Se dal 1958 la Mozione n. 3 non è più rappresentata nel SNSM, ciò si deve all'approvazione in sede congressuale di un ordine del giorno, nel quale si esaltava la guerra civile e si invitavano i professori ad inculcare dalla cattedra nell'animo dei giovani l'odio fra gli italiani.

Dall'articolo del collega Ricci si rileva che egli è convinto che, sia pure con lentezza, la nostra parte è destinata a scomparire, almeno nel campo sindacale. Gli rispondiamo trascrivendo, anche questa volta integralmente, un commento alle elezioni per il Consiglio Superiore della P.I., pubblicato sul numero del 4 settembre della rivista ABC, di impostazione politica, religiosa, morale, nettamente antitetica alla nostra concezione della Scuola, della Famiglia, della Società.

... La sorpresa-bomba di quest'anno sta nel fatto che l'unica confederazione sindacale che si è presentata è la CISNAL. I sindacati di sinistra sono stati i grandi assenti. Lo schieramento è stato quello di sempre con l'aggiunta come abbiamo detto del sindacato fascista.

Il SASMI, sindacalismo che possiamo definire qualunquista, da una parte, poi la UCIM, cara al cuore dei cattolici, la FNISM, un raggruppamento laico, il SNPPR (movimento che si definisce di "difesa della scuola"), e infine la CISNAL fascista.

Gli esiti delle votazioni sono stati i seguenti: SASMI 55.143 voti; UCIM 43.145 voti; FNISM 10.083 voti; CISNAL 6.617 voti; SNPPR 6.199 voti.

Il risultato del sindacato fascista ha lasciato un po' tutti perplessi, la CISNAL è la prima volta che si presenta a questa competizione. Non disponeva di grandi mezzi, tanto che la sua pubblicità si è limitata a pochi comunicati ciclostilati.

Non dispone nemmeno di una rete di diffusione e di propaganda.

I rappresentanti nelle scuole mancano, le sezioni provinciali del SISME (questa è la sigla del sindacato-scuola del sindacato fascista) sono pochissime. Con tutto ciò le preferenze sono state maggiori di quelle del SNPPR.

Da più parti è stato detto che la scuola "si sposta a destra".

Questo giudizio è decisamente un po' avventato. I dati dimostrano però che nella scuola c'è ancora un largo rimpianto per il ventennio. E — questo è il punto più importante — non sono i vecchi che rimpiangono la politica fascista della scuola, ma i giovani. Le preferenze maggiori per il sindacato fascista sono state date dagli abilitati, cioè da coloro che debbono essere passati di "ruolo".

Nel prendere atto con vero compiacimento di questo obiettivo riconoscimento della nostra affermazione in una competizione, che abbiamo affrontato, consapevoli della carenza dei mezzi a nostra disposizione, ma sicuri di poter fare affidamento sul consenso di molti colleghi che condividono le nostre idee circa la necessità di una scuola veramente nazionale, ci permettiamo di fare osservare al sig. Roberto Mandi, estensore dell'articolo di cui abbiamo riportato la parte centrale, che, nel fare la somma dei voti ottenuti dalle varie organizzazioni, egli non ha tenuto conto che il SISME-CISNAL ha presentato le sue liste solo per i Gruppi Primo, Terzo e Quarto dei professori.

Se volessimo fare la somma dei voti ottenuti dai singoli sindacati e dalle singole Associazioni limitatamente ai tre Gruppi in cui siamo stati presenti, ci accorgerebbero che la proporzione diventerebbe ancora più vantaggiosa nei nostri riguardi. Dolenti di concorrere ad aumentare l'amarezza del collega Ricci, siamo in grado di assicurare i colleghi che la pensano come noi (che sono molti di più di quelli che ci hanno dato i loro suffragi) che in questi ultimi tempi un po' per l'esito delle elezioni, ma soprattutto per il fermo, leale coraggio atteggiamento tenuto dal SISME nella ultima agitazione sindacale, le simpatie di cui siamo circondati sono aumentate dappertutto e le adesioni al Sindacato si sono moltiplicate.

PARIDE DE BELLA

# Stipendi e parametri

Il disegno di legge sul nuovo stato giuridico del personale della Scuola — approvato dal governo ma, mentre scriviamo, non ancora presentato al parlamento (il testo è ora noto; nulla però varia nelle argomentazioni dell'articolista - n.d.r.) — dovrebbe contenere un articolo dal seguente tenore:

"Ad ogni variazione del trattamento economico del personale delle carriere direttive e di quello degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato, si avrà l'automatica variazione del trattamento economico del personale direttivo e del personale docente della scuola si da mantenere, col suo indicato personale civile e militare dello Stato, i rapporti retributivi fissati dalla legge 28 luglio 1961, n. 831".

Tale articolo, concordato con le organizzazioni sindacali, potrebbe subire le modificazioni più impensate. Non solo in sede di discussione e di approvazione del disegno di legge di cui è parola (se mai sarà presentato) ma anche in conseguenza di quello che sarà il testo definitivo della travagliatissima legge-proroga sul riassetto degli stata-

li. (Come è noto, questa legge — che proroga e modifica la legge-delega 249/1968 — ha terminato il suo iter alla camera dei deputati: è ora la volta del senato).

Comunque, allo stato dei fatti, esso ripete un impegno governativo del giugno 1969: e sulla base del principio a cui è informato (e in armonia con la legge 249/1968 che attende di essere prorogata) sono stati approntati i nuovi parametri (e stipendi) relativi agli insegnanti.

Crediamo interessante illustrare ai colleghi il meccanismo di tale sistema: e ciò anche se pone in evidenza alcuni punti che — non da ora — ci fanno trovare in disaccordo con il lavoro predisposto dal governo.

La legge n. 831 del 1961 fissa — in fatto di retribuzione — due rapporti per il personale insegnante della scuola (nella illustrazione che segue, ci riferiamo agli insegnanti di ruolo A):

rapporti esterni, tra gli insegnanti e gli impiegati della carriera direttiva dello Stato;

rapporti interni, tra gli insegnanti in relazione alla loro anzianità di servizio:

Impiegati civili dello Stato carriera direttiva		Insegnanti di ruolo A	
Qualifiche	Coefficienti	Coefficienti	Qualifiche
		309	Straordinario (1° e 2° anno di serv.)
Consigliere di 1° cl.	325	—	Ordinario (dal 3° anno di serv.)
Direttore di sezione	402	402	Ordinario (dal 10° anno di serv.)
	—	450	Ordinario (dal 18° anno di serv.)
Direttore di Divisione	500	—	Ordinario (dal 20° al 40° anno di serv.)
	—	522	
	—	580	
Ispettore generale	670		

Il D.P.R. 5-6-1965, n. 749, eliminava i "coefficienti" ed istituiva le "classi di stipendio". Ma i "rapporti" (esterni ed interni), di cui alla tabella che precede, restano a tutt'oggi inalterati.

La legge delega 249/1968 (legge, come abbiamo detto, in corso di modifica e di proroga), sostituisce alla "classe di stipendio" il "parametro", fissando i parametri iniziale e terminale di ogni carriera. Per il personale della scuola ("personale direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e artistica, personale docente della università") essi sono, rispettivamente, 165 e 825 (ogni punto del parametro dovrebbe corrispondere a lire 7.350).

Ma come fissare i nuovi "parametri" per il personale della scuola in modo che siano rispet-

tati i rapporti "esterni" ed "interni" di cui sopra (rapporti fissati dalla legge 831/1961 e confermati, per il futuro, dal disegno di legge delega per il nuovo stato giuridico degli insegnanti)?

Il Ministero per la riforma burocratica ha predisposto — in applicazione della legge 249/1968 — i nuovi parametri per tutto il personale dello Stato.

Anche il SISME-CISNAL ha fatto i suoi conti, per quanto si riferisce agli insegnanti, prendendo come base i parametri fissati dal governo per gli impiegati civili e gli ex coefficienti (questi ultimi in quanto evidenziano, come abbiamo illustrato, i rapporti fissati dalla legge 831/1961). I risultati si diversificano da quelli governativi come appare dalla seguente tabella:

Impiegati civili dello Stato Carriera direttiva		Insegnanti di ruolo A	
Parametri predisposti dal governo	Ex coefficienti	Ex coefficienti	Parametri calcolati dal SISME-CISNAL
		309	243
257	325	—	244
307	402	402	307
—	—	450	341
426	500	—	346
—	—	522	—
—	—	580	397
530	670	—	443
			494

I calcoli sono stati eseguiti sulla base di semplici proporzioni: il rapporto (esterno) tra gli ex coefficienti, deve essere uguale al rapporto tra i nuovi parametri. Vi è solo da tenere presente che l'ex coefficiente atipico "450" va posto in rapporto con l'ex coefficiente "402" (e il tutto, al parametro "307"); così come gli ex coefficienti atipici "522" e "580" vanno posti in rapporto con l'ex coefficiente

"500" (e il tutto, con il parametro "426"). (Riteniamo di doverci riferire agli ex coefficienti di base "402" e "500" in quanto trattasi di coefficienti più vicini a quelli "atipici" degli insegnanti).

I parametri così determinati, moltiplicati per 7350, indicano lo stipendio annuale relativo a dodici mensilità.

Come si rileva facilmente, la differenza tra i parametri pre-

disposti dal governo e quelli da noi indicati è notevole. E notevoli (in senso negativo) sarebbero le conseguenze di ordine retributivo e pensionistico qualora i calcoli del governo dovessero prevalere.

Ma forse il problema è tutto da rivedere alla luce di quelle che saranno le nuove leggi in corso di approvazione. E di esso ripareremo al momento opportuno.

G. CIAMMARUCONI

## Le retribuzioni alla regione siciliana

Il 9 ottobre alla Regione Siciliana è stato raggiunto un accordo economico per i dipendenti dalla regione stessa e dalle commissioni provinciali di controllo. Ecco di seguito il trattamento mensile concordato messo a confronto, tra parentesi, con quanto gli statali percepivano dall'1-7-70 a parità di coefficiente o di parametro:

**Direttore Regionale:** coeff. 900 L. 525.960 (372.333); coeff. 970 L. 533.210 (385.778).

**Dirigenti:** coeff. 229 L. 171.795 (100.625); coeff. 271 L. 197.190 (133.783); coeff. 325 L. 219.355 (133.783); coeff. 402 L. 262.435 (158.579); coeff. 500 L. 314.720 (197.624); coeff. 670 L. 404.000 (268.887).

**Istruttori:** coeff. 202 L. 130.370 (85.779); coeff. 229 L. 171.795 (94.687); coeff. 271 L. 197.190 (114.482); coeff. 325 L. 219.355 (132.793); coeff. 402 L. 262.435 (153.579); coeff. 500 L. 314.000 (189.705).

**Archivisti dattilografi:** coeff. 157 L. 134.820 (65.052); coeff. 180 L. 143.985 (72.263); coeff. 202 L. 160.370 (87.263); coeff. 229 L. 171.795 (97.161); coeff. 271 L. 197.190 (112.008); coeff. 325 L. 220.000 (127.818).

Tutte le classi di stipendio di ciascuna qualifica sono suscettibili di aumenti periodici biennali nella misura del 2,50 per cento, decorrenti dal conseguimento del coefficiente e classe di stipendio.

Al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'ultima classe di stipendio e per quelle dei Direttori regionali gli scatti biennali passano al 4 per cento. Gli stessi scatti si applicano a coloro i quali abbiano già conseguito il coefficiente corrispondente all'ultima classe di stipendio. (Per gli statali gli aumenti periodici sono sempre contenuti nella misura del 2,50 per cento).

**Commesso:** stipendio iniziale L. 130.000. Progressione economica articolata su scatti biennali del 4 per cento. (Il commesso dello Stato parte da uno stipendio iniziale di L. 54.350 per arrivare ad uno stipendio finale di L. 89.132; gli scatti biennali sono contenuti sempre nella misura del 2,50 per cento).

**Operaio Agente tecnico:** stipendio iniziale L. 130.000. Progressione economica come per il Commesso. (Per gli operai e agenti tecnici dello Stato è previsto uno stipendio finale di L. 89.132 partendo da L. 68.376; la progressione economica degli scatti biennali è sempre del 2,50 per cento).

Le retribuzioni — si afferma nell'accordo — vengono adeguata di anno in anno al costo della vita applicando all'ammontare delle stesse, sino al limite di L. 250.000 mensili, le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo anzidetto, accertato dall'Istituto centrale di statistica. (Per gli statali la scala mobile opera soltanto su una fascia dello stipendio ben limitata: le prime 40.000 lire).

L'importo delle quote di agguanta di famiglia spettanti è stabilito nella misura netta mensile di L. 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore. (Per gli statali le quote sono così stabilite: moglie L. 6.001, figlio L. 4.963, genitore L. 4.473).

Le cifre parlano fin troppo chiaro. Ritorniamo sull'argomento per commentarlo adeguatamente. Per ora diciamo soltanto: che mortificazione per gli statali!

## Vibrata protesta del Sindacato Scuola Media

(Continuaz. da pag. 2)

cati, le proprie posizioni sui problemi della Scuola.

Questo Sindacato eleva la più vibrata protesta per tale atteggiamento intenzionalmente discriminatorio nei confronti della nostra organizzazione, la cui rappresentatività — settemila voti nelle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, come è noto all'Onorevole Signor Ministro — è di gran lunga superiore a quella degli altri Sindacati Confederati della Scuola Media, che, fra l'altro, non si sono presentati alle suddette elezioni.

E' stato forse il timore della nostra recente affermazione elettorale a determinare l'eliminazione del SISME-CISNAL?

Tutto ciò premesso, si gradirebbe conoscere i motivi ufficiali che hanno consigliato le "Autorità competenti" a non far partecipare lo scrivente Sindacato alla trasmissione televisiva su richiamata".

# Cisnal - Scuola

Via Principe Amedeo, 42 - 00185 Roma

Tel.: 470202 - 470492 - 476919 - 479004 - 479407 - 486858 - 496958

## TESSERAMENTO 1971

**È aperto il tesseramento per l'anno 1971  
ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA**

### Iscrizione al SINAIE

Per iscriversi al Sindacato Nazionale Insegnanti Scuola Elementare si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali, che hanno sede presso l'Unione CISNAL di ogni capoluogo di provincia, ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (ispettori e direttori: L. 3.500; maestri di ruolo: L. 3.000; maestri non di ruolo incaricati annuali: L. 2.800; pensionati e non occupati: L. 2.500). Il versamento dei contributi può essere effettuato anche mediante trattenute mensili in ragione dello 0,30% sullo stipendio base. A tale fine è necessario rilasciare a favore del SINAIE una delega i cui modelli si trovano presso le Segreterie provinciali del SINAIE.

Coloro ai quali non fosse possibile mettersi in contatto con gli uffici provinciali della CISNAL possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Nazionale del Sindacato inviando ad essa la propria adesione e versando i contributi sul c.c. 1/45589 intestato al Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari SINAIE-CISNAL, via P. Amedeo, - 00185 Roma o rilasciando ad essa delega per le trattenute mensili.

### Iscrizione al SISME

Per iscriversi al Sindacato Scuole Medie si invia la propria adesione alle Segreterie provinciali ed ivi si effettuano i versamenti dei contributi (presidi e docenti: L. 3000; personale di segreteria: L. 1500).

Le adesioni possono anche essere inviate direttamente alla Segreteria Nazionale e i rispettivi contributi versati sul c.c. n. 1/50782 intestato a SISME-CISNAL, via P. Amedeo, 42 - 00185 Roma.

### Iscrizione agli altri Sindacati

**(SINISMA - SISEIE - SISMEIE - SINAIU - SNISNS)**

Per iscriversi a Sindacati Scuole Materne, Scuole Elementari e Medie all'Estero, Insegnanti Universitari e Insegnanti Scuole non Statali: adesioni e contributi direttamente alle Segreterie Nazionali, via P. Amdeo, 42 - 00185 Roma.

Nella quota di iscrizione è compreso l'abbonamento a "La Scuola Nazionale" organo quindicinale della CISNAL-SCUOLA.

## **INSEGNANTI!**

se volete una Scuola nuova per costruire una Società nuova; una Scuola in cui ognuno trovi le condizioni ottimali per rivelare le proprie tendenze e i propri talenti, per poterli affinare ed educare in modo da collocarsi con sicurezza, libertà, dignità nell'ampio e multiforme consesso della vita

**aderite ai Sindacati della CISNAL - SCUOLA**